

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 KG, AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

**(OMISSIS)**

DETERMINA

**ART. 1**

La presente "autorizzazione a carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, per gli impianti e le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento.

I gestori degli impianti e/o delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.

L' Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**ART. 2**

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

**ART. 3**

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria - nei seguenti casi:

- nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;
- nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto e nelle attività, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- nel caso in cui si utilizzano le sostanze contenenti composti organici clorurati di cui alla Legge del 28 Dicembre 1993 n. 549;

## **Determina Dirigenziale 2008/662 (Testo coordinato)\***

Scadenza autorizzazione: 01/02/2018

- se gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 superano le soglie di produzione e consumo previste nella PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (per stabilire le soglie di produzione e consumo si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività presenti all'interno dello stabilimento);
- nel caso in cui gli impianti e le attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti alla disciplina di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
- qualora gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 siano inclusi all'interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell'Art. 269.

### **ART. 4**

I gestori degli impianti o delle attività comprese nel predetto Allegato 1, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di un nuovo impianto, modifica sostanziale di impianto esistente, trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione dell'impianto, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio dell'attività.

### **ART. 5**

I gestori delle attività di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio delle attività (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). La messa a regime dell'impianto deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni, ove previste. Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Trasmissione dati analitici", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). Negli anni successivi a quello di adesione le aziende dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo. Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti.

### **ART. 6**

**(OMISSIS)**

### **ART. 7**

I gestori di impianti ed attività esistenti di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg, già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è

## **Determina Dirigenziale 2008/662 (Testo coordinato)\***

**Scadenza autorizzazione: 01/02/2018**

disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

L'adesione alla presente autorizzazione generale comporta, per i soggetti interessati, la decadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e, purché tempestiva, consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio dell'impianto o delle attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

### **ART. 8**

I gestori delle attività esistenti di cui al precedente art. 7, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni, ove previste. Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Trasmissione dati analitici", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo. Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti.

### **ART. 9**

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

### **ART. 10**

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

### **ART. 11**

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata. Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato. In caso di subentro nella gestione dell'impianto o delle attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale) da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o della attività

## **Determina Dirigenziale 2008/662 (Testo coordinato)\***

Scadenza autorizzazione: 01/02/2018

purchè l'impianto o le attività rimangano invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

### ART. 12

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

### ART. 13

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dei stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

### ART.14

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

### ART.15

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

### ART. 16

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

### ART.17

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. I gestori degli impianti e delle attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg possono svolgere l'attività stessa solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

### ART. 18

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine

**Determina Dirigenziale 2008/662 (Testo coordinato)\***  
**Scadenza autorizzazione: 01/02/2018**

ART. 19

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

**Allegato 1**

***Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg***

**Indicazioni generali**

L'impianto per l'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli è autorizzato a svolgere le fasi di: smontaggio autoveicoli o parte di essi; riparazione; sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura; seppiatura e pulizia della lamiera; applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo; carteggiatura; applicazione sigillanti, applicazione appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti; applicazione di cere protettiva per scatolati; applicazione di prodotti plastici e antirombo; finitura e lucidatura; tintometro; lavaggio attrezzi e recupero solventi.

Le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio autoveicoli o parte di essi, riparazione, sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate anche mediante taglio a freddo, seppiatura e pulizia lamiere, applicazione stucchi a spatola, carteggiatura manuale, applicazione sigillanti, applicazioni cere protettive per scatolati, applicazione prodotti plastici e antirombo, finitura e lucidatura, tintometro, lavaggio attrezzi e recupero solventi sono considerate scarsamente rilevanti e, quindi, non necessitano di autorizzazioni alle emissioni.

**Prescrizioni**

***Qualità e quantità materie prime ed ausiliarie utilizzate***

L'adesione all'autorizzazione generale prevede che l'utilizzo di prodotti vernicianti non superi i 20 Kg/giorno e il consumo dei COV (composti organici volatili) non sia superiore a 0,5 t/anno.

I prodotti vernicianti non possono contenere i solventi organici clorurati di cui alla L. 28 dicembre 1993 n. 549, e le sostanze di cui alla classe I Tabella A1 e A2 PARTE II dell'Allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60; R61.

I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161 (Allegato 2) elencati nella **Tabella 1**. Se i prodotti richiedono, per essere pronti all'uso, di essere diluiti con solventi, i valori limite si applicano soltanto al prodotto pronto all'uso in seguito all'aggiunta.

<b>Tipologia Prodotto</b>	<b>Valore limite COV (g/l)*</b>
Prodotti preparatori detergenti	850
Prodotti preparatori sgrassanti	850
Predetergenti	200
Stucchi/mastici	250
Primer surfacer/filler	540
Primer universali per metalli	540
Primer wash primer	780
Finiture	420
Finiture speciali	840

\*(dal 1° gennaio 2007)

**Determina Dirigenziale 2008/662 (Testo coordinato)\***

Scadenza autorizzazione: 01/02/2018

**Tabella 1:** ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. La detrazione non si applica ai prodotti preparatori e ai predetergenti

Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati, devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale ed essere numerate.

Il consumo annuo dei prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) deve essere registrato, è disponibile il modello della **Tabella 2.**

Il consumo annuo dei prodotti vernicianti e dei solventi deve essere inviato all'Amministrazione Provinciale è disponibile il modulo "Attività in deroga - Invio dati consumo annuo dei solventi" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale. Nel caso in cui gli impianti sono nuovi si prescrive il primo invio del modulo al 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di adesione compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno di adesione. Nel caso di impianti esistenti si prescrive il primo invio del modulo contestualmente alla domanda di adesione, compilato con i dati relativi al consumo effettivo degli ultimi 12 mesi. Si prescrive, poi, per tutti gli impianti l'invio del modulo al 31 Gennaio di ogni anno successivo, compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Intervallo temporale: da.....a.....							
Numero giorni lavorativi nell'intervallo temporale considerato:.....							
Tipologia Prodotto	Denominazione prodotto e numero scheda di sicurezza	Fornitore prodotto	Quantità annua di prodotto utilizzata (kg/anno)	Solvente organico contenuto nei prodotti utilizzati (kg/anno)	COV (g/l)	% RS	%COV
Prodotti preparatori_ detergenti							
Prodotti preparatori_ sgrassanti							
Predetergenti							
Stucchi/mastici							
Primer_ surfacer/filler							
Primer_ universali per metalli							
Primer_ wash primer							
Finiture							
Finiture speciali							
Diluenti							
Prodotti di pulizia (attrezzature)							
Altro (specificare)							
<b>Totale</b>							

**Tabella 2:** consumo annuo dei prodotti vernicianti e dei solventi

Pagina 7 di 10

\*così come modificata da Determina Dirigenziale N. 2010/7393 e adeguata al D. Lgs. 128/2010 da Determina Dirigenziale N. 2010/7632

**Determina Dirigenziale 2008/662 (Testo coordinato)\***

Scadenza autorizzazione: 01/02/2018

% RS: percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche e di sicurezza); % COV percentuale di composti organici volatili

**Note alla compilazione della tabella:** devono essere registrati i solventi organici acquistati effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento

**Sistemi di abbattimento**

Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti, compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere eseguite in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti. Il sistema di abbattimento si deve comporre di uno stadio di filtrazione per l'abbattimento del particolato. Le cabine degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale utilizzo dei filtri a carboni attivi.

Le emissioni derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattate mediante filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati nei diversi punti di emissione devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale, è disponibile per l'invio dei dati tecnici il modello della **Tabella 3**.

<b>Scheda Tecnica sistema di abbattimento</b>	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>Tipologia di inquinanti separati</i>	
<b>PARAMETRI</b>	<b>DATI PROGETTUALI</b>
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m <sup>2</sup> )	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico (M Pa)	
Superficie filtrante totale (m <sup>2</sup> )	
Efficienza captazione %	

**Tabella 3:** scheda tecnica sistema di abbattimento

Le aziende devono tenere e compilare un quaderno o registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in appendice 2 dell'allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e riportato in **Tabella 4**. Tale registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Ragione sociale .....					
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.....del...../...../.....					
Sigla punti di emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata (ore)

## Determina Dirigenziale 2008/662 (Testo coordinato)\*

Scadenza autorizzazione: 01/02/2018

--	--	--	--	--	--

**Tabella 4:** registro manutenzione sistemi di abbattimento

**Note alla compilazione della tabella:** devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dell'impianto produttivo

### Valori limite

Gli impianti devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 5:**

Inquinante	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
Polveri <i>Fase di applicazione vernici</i>	3
Carbonio Organico Totale <i>Fase di applicazione ed essiccazione vernici</i>	50°
Polveri <i>Fase di carteggiatura, di saldatura e di taglio</i>	10

° espresso come mgC/Nm<sup>3</sup>

**Tabella 5:** valori limite di emissione

### Periodicità dei controlli

Le aziende devono eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni successiva alla messa a regime delle attività (in caso di impianti nuovi, trasferiti o soggetti a modifica sostanziale) entro 30 giorni dalla messa a regime e, se attività esistente, entro 120 giorni dalla data di adesione alla presente autorizzazione a carattere generale. Per messa a regime si intende la conduzione delle attività nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche le attività esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose. Tutte le aziende devono, poi, eseguire controlli analitici periodici (ogni 5 anni dalla data del primo autocontrollo) delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale.

### Metodi di analisi e di campionamento

Per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi si devono utilizzare i metodi di misura precedentemente in uso (UNI EN 13284-1:2003 per polveri, UNI EN 13526:2002 e UNI EN 13649:2002 per Carbonio Organico Totale).

Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura precedentemente in uso.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di **Tabella 5** deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per gli impianti esistenti:

- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di

## **Determina Dirigenziale 2008/662 (Testo coordinato)\***

Scadenza autorizzazione: 01/02/2018

flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Per gli impianti nuovi:

- i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13284-1:2003 (punto 5.3 e Allegato C). L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

### **Guasto**

Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento. La Provincia deve essere informata entro le otto ore successive al guasto o alla anomalia (numeri di fax: 0432/279859, 0432/279875 e 0432/279857) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni.

### **Registrazioni**

Il gestore deve conservare nella sede in cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

*La modulistica citata nei precedenti Par. è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.udine.it/ambiente/emissioni/Pages/default.aspx>  
Per chiedere eventuali informazioni fare riferimento ai numeri di telefono pubblicati nella pagina web dell'Ufficio Emissioni in atmosfera*